



**COMUNE DI PEDAVERNA**  
*Provincia di Belluno*

---

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELL'USO DELLA  
PROPRIA DENOMINAZIONE GEOGRAFICA "PEDAVENA".**

Approvato con delibera consiliare n. 12 del 24 maggio 2005

**ART. 1 - SCOPO**

Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto comunale, nello spirito di fornire alla comunità le migliori opportunità di crescita economica, sociale e culturale, oltre che di valorizzare la storia e le tradizioni del territorio, il Consiglio Comunale intende tutelare l'uso del proprio nome geografico, con la registrazione di un marchio collettivo, secondo le disposizioni degli artt. 29 e 30 del Codice di proprietà industriale di cui al D. Lgs n. 30 del 10 febbraio 2005 e con le modalità previste dall'art. 11 dello stesso citato D.Lgs.

Lo scopo principale della registrazione del marchio collettivo è quello di poterlo dare in uso, alle persone fisiche e giuridiche con qualsivoglia interesse che coinvolga il nome "Pedavena". Il marchio servirà a contraddistinguere la produzione ed il commercio di beni di ogni tipo nonché la fornitura di servizi.

**Art. 2 - OGGETTO**

Forma oggetto del marchio collettivo la denominazione "PEDAVENA", comunque scritta o riprodotta anche in forma fonetica o visiva.

**Art. 3 - LICENZE D'USO**

Il Consiglio comunale di Pedavena, e per esso la Giunta, può concedere licenze d'uso del marchio "PEDAVENA", esclusive o non esclusive, gratuite o a pagamento per ogni ramo d'attività, ad ogni persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta e si impegni ad osservare il presente regolamento.

Nella domanda della licenza d'uso del marchio, il richiedente dovrà specificare il tipo di prodotti o servizi per i quali intende avvalersi del marchio, oltre che le modalità d'uso previste.

Una licenza d'uso del marchio potrà essere rifiutata, entro il termine di 60 (sessanta giorni) dalla presentazione della domanda, fornendo le motivazioni di tale rifiuto e con possibilità di ricorso esclusivamente ad un collegio arbitrale, costituito come previsto all'art. 4 del presente regolamento.

La licenza d'uso del marchio può essere revocata e/o modificata, da esclusiva a non esclusiva e viceversa, a cura dell'organo che la ha rilasciata, fornendo le motivazioni e con possibilità di ricorso esclusivamente al collegio arbitrale.

Una licenza d'uso può essere concessa a titolo gratuito, particolarmente per le associazioni e gruppi di volontariato, oppure a titolo oneroso, con importi annuali, stabiliti dalla Giunta Comunale e adeguabili al prevedibile utile che l'uso del marchio può comportare al richiedente, con possibilità di ricorso esclusivamente al collegio arbitrale.

La Giunta comunale può sempre controllare le modalità di utilizzazione del marchio da parte dei licenziatari, i quali dovranno mettere a disposizione ogni documento o fornire la migliore assistenza per individuare tali modalità d'uso.

Nel caso in cui il licenziatario non utilizzi il marchio secondo il presente regolamento o comunque lo usi in modo da ingenerare discredito al marchio stesso, la Giunta comunale potrà adottare, a sua discrezione e a seconda della gravità dei fatti, una delle seguenti sanzioni:

- a.- ammonimento scritto;
- b.- sospensione temporanea della licenza, da tre mesi ad un anno;
- c.- revoca della licenza d'uso del marchio;
- d.- revoca della licenza e diritto di risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione comunale, anche indirettamente a causa di danni a terzi, per l'uso improprio del marchio.

Il licenziatario, con l'accettazione del presente regolamento, si impegna a sollevare l'Amministrazione comunale di Pedavena da ogni e qualsiasi responsabilità da danni che possano derivare a terzi e cose, per l'utilizzo di prodotti o di servizi contraddistinti dal marchio.

Il licenziatario, con l'accettazione del presente regolamento, si impegna a non concedere sub-licenze a terzi, salvo benestare scritto della Giunta che ne annoterà le modalità ed i termini di durata.

Il licenziatario, con l'accettazione del presente regolamento, si impegna a richiedere ogni eventuale allargamento delle classi merceologiche per le quali intende intraprendere un nuovo e diverso uso del marchio ed ogni variazione delle modalità d'uso. Dette classi merceologiche sono identificabili nella classificazione internazionale dei prodotti e servizi per i marchi, conforme l'Accordo di Nizza del 15.06.1957 e sue successive modifiche.

È di particolare interesse del Comune di Pedavena la tutela e l'incentivazione di ogni iniziativa produttiva ed ogni evento o manifestazione che, come indicato all'art. 1, tenda a valorizzare le tradizioni, i prodotti e le innovazioni legate al territorio, favorendo pertanto il rilascio di licenze per il marchio "PEDAVENA" per prodotti e servizi delle seguenti classi:

- 06: metalli comuni e prodotti in detti metalli;
- 09: occhiali e sue parti;
- 19: materiali da costruzione non metallici e costruzioni non metalliche;
- 20: mobili;
- 29: carne, frutta, ortaggi conservati, latte e derivati;
- 30: preparati da cereali, miele, sciroppi, pasticceria;
- 31: prodotti agricoli, orticoli e forestali freschi, animali vivi e sementi;
- 32: birre, acque minerali e altre bevande non alcoliche;
- 33: bevande alcoliche;
- 35: pubblicità ed affari;
- 36: affari immobiliari;
- 38: telecomunicazioni;
- 39: organizzazione di viaggi;
- 41: manifestazioni culturali e sportive, divertimenti;
- 43: ristorazione ed alloggi temporanei;
- 45: servizi alla persona.

#### 4 - COLLEGIO ARBITRALE

In caso di divergente interpretazione del presente regolamento, il licenziatario si impegna a ricorrere unicamente ad un Collegio Arbitrale costituito da due esperti nominati rispettivamente dall'Amministrazione comunale e dallo stesso licenziatario, entro 30 (trenta) giorni dall'insorgere della controversia, i quali esperti nomineranno un terzo esperto avente anche la funzione di presidente del medesimo Collegio arbitrale, ed agendo questo Collegio in conformità delle norme previste per tale istituto.